

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

10^a (Industria, commercio, turismo)

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEL *LEASING* FINANZIARIO

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

3^a SEDUTA

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1978

(antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	pag. 43, 47, 49 e <i>passim</i>	CAMPONI	pag. 47, 49, 50
LABOR (PSI)	46	FRASSINETI	43
PETRELLA (PCI)	45, 46, 47 e <i>passim</i>	PANZALI	45, 46, 47
SPERANZA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	49		

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Speranza.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Cesare Frassinetti, direttore generale programmi e sviluppi del Ministero delle partecipazioni statali, il dottor Massimo Panzali, della Società locatrice italiana, e il dottor Giuseppe Camponi, dirigente superiore del Ministero delle finanze.

La seduta ha inizio alle ore 11.

B E O R C H I A, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del *leasing* finanziario.

Il dottor Frassinetti, che è oggi presente per conto del Ministero delle partecipazioni statali, chiede di essere ascoltato insieme con il dottor Panzali, della Società locatrice italiana. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo ai Commissari le domande poste col questionario dalle Commissioni riunite per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, in connessione col disegno di legge n. 633:

— casi concreti di utilizzazione dell'istituto;

— dimensioni attuali del fenomeno, anche in confronto agli anni passati;

— problemi dell'utilizzazione del *leasing* da parte di enti pubblici, con riferimento anche alle norme sulla contabilità di Stato e sull'approvazione delle opere pubbliche;

— opportunità o meno di una precisa regolamentazione dell'istituto;

— necessità o meno di un controllo pubblico sull'attività di *leasing*, o addirittura sulle imprese che lo esercitano;

— utilità di una particolare legge regolatrice del *leasing* finanziario (o convenienza di un'unica legge regolatrice delle varie forme di *leasing*);

— osservazioni sul disegno di legge in esame.

. Ringrazio i rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali per aver accolto il nostro invito e do senz'altro la parola al dottor Frassinetti.

F R A S S I N E T I. Signor Presidente, ringrazio la Commissione per questa iniziativa, che ci permette di far sentire anche la nostra voce.

Nell'ambito delle partecipazioni statali questo settore è di notevole importanza e risponde ad una logica del tutto particolare. Il sistema si struttura, come è noto, sui tre enti IRI, ENI ed EFIM: per l'ENI la parte prevalente si riferisce agli idrocarburi e il settore è orientato su una serie di iniziative che non hanno molta attinenza con il *leasing*; l'IRI ha vocazione soprattutto per la grande dimensione e tuttora la struttura manageriale è orientata verso tale dimensione, basti pensare alla siderurgia e al settore elettronucleare. Il terzo ente, l'EFIM, anche per il modo storico con cui è nato, si riferisce prevalentemente alla media impresa.

In termini di riflessione sul futuro della struttura industriale, tutto il sistema delle partecipazioni statali si pone la necessità di individuare, senza con questo voler evocare le famose cattedrali nel deserto, forme nuove per attivare la dimensione industriale piccola e media che serva da tessuto equilibrato dello sviluppo del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno.

Entrando nel merito del questionario inviatici dalle Commissioni, ci siamo permessi di predisporre delle risposte scritte, che sottopongo alla vostra attenzione.

Preciso che la Locatrice italiana, sorta nell'ambito dell'EFIM, costituisce la prima esperienza sull'argomento.

La prima domanda si riferisce ai casi concreti di utilizzazione dell'istituto.

Si risponde che, premesso che può formare oggetto di operazioni di locazione finanziaria tutto quanto può essere concesso in locazione, in concreto questa nuova tecnica finanziaria esplica i suoi effetti in qualunque settore produttivo. In particolare stanno facendo ricorso al *leasing* prevalentemente le medie e le piccole industrie — nel 1977, l'ammontare medio delle operazioni è

stato di circa 36 miliardi. — La nostra esperienza ci dice che circa il 35 per cento dei nostri interventi si attua nel settore meccanico, il 18 per cento nei trasporti, il 15 per cento nel settore tessile e dell'abbigliamento.

Alla seconda domanda — dimensioni attuali del fenomeno, anche in confronto degli anni passati — rispondiamo che, introdotta in Italia nel 1963 dalla Locatrice italiana (gruppo EFIM), la locazione finanziaria è stata caratterizzata da un costante crescente successo. Attualmente operano sul mercato circa 30 società, 17 delle quali, le più rappresentative, aderiscono all'Associazione bancaria italiana. Purtroppo, a questo proposito, c'è da rilevare come il sistema bancario italiano sia portato a prestar soldi a chi già li ha e allora è necessario trovare una struttura più snella ed agile. Comunque è da notare che, mentre nel prestito a medio termine il mutuo viene concesso per destinazioni che possono — a volte — essere diverse da quelle per le quali è stato richiesto, nel caso della locazione finanziaria il mutuo è collegato all'effettivo acquisto di certe strutture, quindi è più legato al discorso operativo, specialmente per quanto riguarda le industrie del Mezzogiorno. Non a caso la Cassa per il Mezzogiorno, nella legge n. 183, prevede la costituzione di società di *leasing* nel Mezzogiorno. Attualmente abbiamo in corso la convenzione con la Cassa per questo tipo di interventi. Per quanto riguarda la progressione di questa attività, posso dire che siamo passati dalle 4.300 operazioni per 140 miliardi del 1973, alle 13.770 operazioni, per un totale di 448 miliardi, dei primi sette mesi del 1978. Pertanto, da un calcolo molto approssimato, sembra che circa il 10-12 per cento del credito a medio termine passi per questo tipo di struttura operativa.

A proposito dei problemi dell'utilizzazione del *leasing* da parte di enti pubblici, con riferimento anche alle norme sulla contabilità di Stato e sull'approvazione delle opere pubbliche, si nota, in campo regionale, una fioritura di leggi che prevedono l'erogazione di contributi per gli investimenti attuati col sistema della locazione finanziaria. È inte-

ressante notare come, a livello di piccola impresa, si sia rilevata l'opportunità di favorire lo sviluppo di queste attività di erogazione finanziaria a livello regionale.

Per questo riguarda l'opportunità o meno di una precisa regolamentazione dell'istituto, è ormai indispensabile un intervento definitivo per la regolamentazione della locazione finanziaria, cui peraltro in più di una occasione il legislatore ha dedicato la propria attenzione. La locazione finanziaria, infatti, è un rapporto complesso, nel quale confluiscono elementi della compravendita, della locazione e del mutuo che, fondendosi tra loro, creano una nuova peculiare realtà giuridica, la quale, pur con il ricorso all'analogia, non trova completa regolamentazione nell'ordinamento. Ciò è spesso fonte di equivoci ed incertezze inconciliabili con la costante crescente diffusione del fenomeno. In effetti gli operatori sentono la necessità di una regolamentazione, non foss'altro per evitare la preoccupazione del recupero del denaro.

Necessità o meno di un controllo pubblico sull'attività di *leasing*, o addirittura sulle imprese che la esercitano. È la quinta domanda.

Non esistono, a questo proposito, problemi particolari. Non vorrei ricordare i famosi termini usati dal dottor Carli — « lacci e laccioli » — ma certo un tipo di controllo del genere nell'interesse del pubblico e nell'interesse individuale sarebbe auspicabile. Per noi andrebbe bene un Albo, che garantisca su determinati requisiti di serietà e di solvenza degli operatori. Altro elemento che va sottolineato è che oggi le società di *leasing* sono per larga parte a partecipazione di istituti di credito, e quindi hanno quel controllo che può derivare dalle banche stesse.

Sesto quesito: Utilità di una particolare legge regolatrice del *leasing* finanziario (o convenienza di un'unica legge regolatrice delle varie forme di *leasing*).

A nostro giudizio, nel cosiddetto *leasing* operativo è lo stesso costruttore che effettua la locazione del bene prodotto: si ritiene quindi che impropriamente venga usato il termine *leasing* per tale tipo di opera-

zioni, che sostanziano una vera e propria locazione. Il *leasing* operativo, cioè, a noi sembra possa essere regolato nell'ambito del contratto di locazione. In tali rapporti mancano, infatti, sia il requisito dell'intermediazione finanziaria, sia la possibilità per l'utilizzatore di poter acquistare il bene, alla fine del periodo di locazione, dietro pagamento di un prezzo determinato.

Non si ravvisa pertanto alcuna necessità di una regolamentazione giuridica del *leasing* operativo, essendo questo, come dicevo, riconducibile in pieno all'istituto della locazione, disciplinato dal Codice civile; tant'è che mai il legislatore ha, sino ad oggi, preso in considerazione tale tipo di operazioni.

Quanto all'ultima domanda: osservazioni sul disegno di legge in esame, nessuna osservazione è da fare sul testo del disegno di legge, alla cui formulazione hanno peraltro partecipato con funzione consultiva tutte le società del settore. C'è solo da rilevare che, essendo trascorso un certo tempo dall'elaborazione del testo presentato, sarebbe necessario aumentare il limite minimo di capitale, di cui all'articolo 2, a livelli più adeguati alle dimensioni raggiunte sul mercato, cioè a 5 o 10 miliardi.

Queste sono alcune delle notazioni che abbiamo potuto raccogliere. Siamo comunque qui per dare tutti i chiarimenti sul piano tecnico che ci saranno richiesti.

P E T R E L L A. Sono d'accordo sulla questione delle dimensioni che dovrebbe avere l'impresa esercitante il *leasing* finanziario e ritengo utili i chiarimenti finora fornitici.

Quanto ai controlli, che il nostro ospite pensava potessero risolversi nella questione dell'albo, gradirei ci precisasse se il controllo, oltre che al momento dell'iscrizione, debba essere esercitato anche successivamente e se debba riguardare solo la solvibilità finanziaria o anche altre caratteristiche dell'impresa che eserciterà il *leasing* finanziario. Più precisamente, per evitare ogni possibilità di equivoco, dovrebbe precisarci se ritiene opportuno che siano estesi alle società esercenti il *leasing* finanziario gli stessi controlli di merito che la Banca d'Italia esercita

sugli istituti bancari, oppure ritiene preferibili altre forme di controllo; e, in quest'ultimo caso, in che modo esse dovrebbero essere strutturate.

Un punto mi è parso non essere stato oggetto di trattazione, ed è quello riguardante i tributi. Quale regime tributario e pubblicistico sarebbe cioè il più adeguato al fine di evitare che il *leasing*, così come può essere strutturato con il disegno di legge, possa tradursi in uno strumento non funzionale per quelle che sono le necessità di una corretta amministrazione?

P A N Z A L I. Ringrazio innanzitutto il Presidente per avermi, con tanta cortesia, ammesso ai lavori delle Commissioni.

Circa la domanda del senatore Petrella su un controllo sulla gestione, o su controlli maggiori di quelli previsti dall'articolo 2 del disegno di legge, da parte almeno delle società di *leasing* non se ne ravviserebbe la necessità. Proprio recentemente alcuni Ministeri, nell'ambito della legge n. 183, hanno già effettuato un controllo di merito sulle gestioni e sulla funzionalità delle società di *leasing*. Per l'attuazione, infatti, dell'articolo 17 della legge n. 183, che prevede erogazioni di contributi agli investimenti attuati dagli imprenditori meridionali col sistema del *leasing*, le società del settore devono, onde poter operare nell'ambito della Cassa per il Mezzogiorno, stipulare convenzioni con la Cassa stessa.

P E T R E L L A. Vorrei interrompere brevemente. Lei ha parlato di un controllo di merito già effettuato sulle gestioni e sulla funzionalità delle società di *leasing*: avete quindi i risultati scritti dell'indagine appositamente condotta. Potremmo averne una copia per i nostri lavori?

P A N Z A L I. Mi permetto di ricordare che abbiamo esibito determinate documentazioni. Il Ministero competente non ha fatto altro che emanare un decreto, d'accordo col Ministero dell'industria e con quello del tesoro, col quale ha abilitato la nostra e altre società del settore alla stipula di dette convenzioni, riconoscendo alle società i requisiti

che il CIPE, in una deliberazione del 31 maggio 1977, aveva posto come condizione.

L A B O R. Allora il controllo viene esercitato dal Ministero?

P A N Z A L I. In base alla legge. Ho voluto evidenziare che per la legge n. 183, il legislatore non aveva previsto un controllo come quello ipotizzato dal senatore Petrella, ma si era limitato a riconoscere alle società di *leasing* determinati requisiti, che sono poi gli stessi cui fa cenno l'articolo 2 del disegno di legge. Quest'ultimo, però, amplia un po' il concetto, in quanto, cercando di regolamentare in sede generale il sistema della locazione finanziaria, prevede anche l'iscrizione in un albo da tenersi presso la Banca d'Italia — soluzione che mi sembra tale da offrire la massima sicurezza sotto tutti i profili — unita ad un capitale minimo, che si potrebbe vedere di aumentare adeguandolo alle dimensioni raggiunte dal mercato ed alle dimensioni che ogni società operante nel ramo ha raggiunto, come evidenziato dalle statistiche riportate nell'appunto.

Si ritiene quindi che l'iscrizione nell'albo, con capitale minimo ed esercizio esclusivo della locazione finanziaria, possano costituire una più che valida garanzia per l'esercizio dell'attività di locazione finanziaria in Italia.

P E T R E L L A. Una domanda rimasta inevasa era quella relativa al diritto tributario, cioè a tutto il sistema di pubblicità in modo lato: sia le questioni tributarie, di cui peraltro si fa carico il disegno di legge con specifica norma, sia anche il sistema di pubblicità relativo al *leasing* immobiliare.

Voi avete portato l'attenzione su questi due aspetti? Quali sono le vostre considerazioni su tali problemi?

P A N Z A L I. Per quanto risulta, la legislazione fiscale ha già ripetutamente considerato il sistema della locazione finanziaria sin dal 1972, in sede di emanazione della cosiddetta riforma tributaria, sia per quanto riguardava l'IVA sia per quanto riguar-

dava l'INVIM. Successivamente, per altre norme di carattere fiscale e, da ultimo, in sede di conversione in legge di provvedimenti fiscali urgenti, quando è stata inserita la locazione finanziaria nel regime dei beni soggetti ad IVA al 35 per cento, onde evitare quella che, per uno scollamento di alcune norme dell'ordinamento fiscale, costituiva in un certo senso una discrepanza nell'ordinamento tributario, il legislatore, cioè, rendendosi conto del pericolo, con legge 24 luglio 1978 ha apportato un correttivo alla suddetta discrepanza, evitando di portare in detrazione l'IVA del 35 per cento relativa ai beni ceduti mediante *leasing*.

Oltre che per il regime fiscale, la locazione finanziaria è stata presa in esame dal legislatore anche sotto molti altri profili, sempre riconoscendole caratteristiche peculiari: cioè come spinta ad investimenti ed alla produttività. Oltre alle leggi regionali, prima ricordate, se ne sono occupate la legge n. 517 sul commercio, e la legge n. 183 sul Mezzogiorno, che adesso sta entrando in fase pratica di effettiva attuazione. Infatti è il discorso che facevo prima: entro la fine del corrente mese, si spera, la Cassa per il Mezzogiorno provvederà alla stipula della convenzione con le società di locazione finanziaria, in modo da poter far beneficiare gli imprenditori economici meridionali, anche per gli investimenti attuati prima del *leasing*, delle provvidenze della Cassa stessa cioè del contributo in conto capitale e del contributo interessi, che, in base all'articolo 17 della legge n. 183, vengono attualizzati o costituiscono contributo in conto canone.

Come accennavo, vi sono poi le leggi regionali. Fanno un po' testo, per importanza e portata, quelle della regione Lombardia, che hanno visto in un'ottica migliore il fenomeno del *leasing*: parlo delle leggi regionali 20 giugno 1975 e 31 dicembre 1976, per l'impianto del parco autobus, in concessioni sia pubbliche che private, con cui venivano deliberate le erogazioni di determinati contributi, in misura rilevante, per la locazione finanziaria al fine del potenziamento degli autotrasporti, con la previsione, tra l'altro, anche di eventuali auto-

rizzazioni regionali per la garanzia dei contratti.

Sono poi da citare le leggi del Piemonte, della Basilicata, del Friuli-Venezia Giulia. Quella piemontese è l'ultima in ordine di tempo e si rivolge verso il *leasing* fino adesso svolto nel settore della piccola e media industria, emanando determinate provvidenze in favore dell'artigianato, dei consorzi e delle cooperative artigiane, anche per finanziamenti attuati tramite *leasing*. Ciò costituisce un buon precedente, forse l'unico nel settore, in quanto si sta tentando, da parte della Regione, di introdurre questa nuova normativa di finanziamento, dimostratasi nella pratica più snella, più rapida e certo più sicura nell'applicazione, anche in favore dell'artigianato.

Vorrei porre l'accento su una considerazione fatta dal dottor Frassinetti. La locazione finanziaria sta assumendo gradatamente una vera e propria caratterizzazione di investimento. Da qui a parlare del fine sociale della locazione è un po' eccessivo. Indubbiamente, però, con il sistema del *leasing*, che le Commissioni hanno potuto conoscere sotto il profilo giuridico nella precedente audizione dei docenti universitari, si ha effettivamente una certezza dell'investimento. L'imprenditore economico che ricorre ad una società di *leasing* non abbisogna di denari, ma di un bene produttivo che non può essere usato che per quella particolare destinazione, cosa che nei normali finanziamenti purtroppo non succede. Il finanziamento quindi con la forma della locazione finanziaria, che tra l'altro è molto più snella e più rapida, costituisce una validissima alternativa al finanziamento classico a medio termine, che richiede tempi di struttura molto più lunghi, burocratici, e richiede soprattutto diverse garanzie e diverse preoccupazioni da parte dell'operatore economico. Questo, per noi, è un carattere della locazione finanziaria senz'altro molto positivo.

Una stima non molto precisa permette di dire che le società di *leasing* attualmente sono diciassette e sono associate all'Associazione bancaria italiana. Ce ne sono poi molte altre che non si conoscono. In Italia, comunque, sono stati stipulati contratti di

leasing per oltre 2.000-2.500 miliardi, cioè una grossissima fetta dei normali finanziamenti fatti attraverso le linee tradizionali.

P E T R E L L A . Mi interesserebbe avere la possibilità di esaminare i dati della vostra indagine preliminare.

P R E S I D E N T E . Questa indagine da chi è stata fatta?

P A N Z A L I . Dal Ministero dell'industria di concerto col Ministero del tesoro.

P R E S I D E N T E . Quindi, chiederemo il materiale al Ministero dell'industria.

Ringrazio il dottor Frassinetti ed il dottor Panzali per il contributo dato ai lavori della Commissione.

Do quindi la parola al dottor Camponi, del Ministero delle finanze ringraziandolo di aver accolto l'invito della Commissione.

Lei conosce i punti relativi alla nostra indagine, quindi ha facoltà di parlare per esporre il suo punto di vista.

C A M P O N I . Premetto che presenterò un appunto scritto, in quanto il questionario l'ho ricevuto soltanto questa mattina per colpa del nostro gabinetto. Conosco però i problemi.

Passerei quindi al primo punto del questionario: casi concreti dell'utilizzazione dell'istituto. In un certo senso credo che questo si ricolleggi anche al punto due, riguardante le attuali dimensioni del fenomeno. Penso che il fenomeno sia in continua espansione. Casi concreti di utilizzazione dell'istituto si sono già verificati, non c'è bisogno di fare nomi, ma ci sono molte società a Milano che sono state costituite espressamente allo scopo dell'esercizio della locazione finanziaria: società di grossa entità sia come capitale, sia come gestione. Un'annotazione che può essere utile si riferisce al *leasing* finanziario o immobiliare, che sta avendo un grande sviluppo nei grandi magazzini.

Un altro settore in cui il *leasing* finanziario si sta sviluppando è quello delle auto-

vetture. Quindi sui primi due punti si può rispondere in senso positivo.

Per quanto riguarda il terzo punto: problema dell'utilizzazione del *leasing* da parte degli enti pubblici, con riferimento anche alle norme sulla contabilità di Stato e sulle opere pubbliche, io ho fatto una indagine presso il direttore del secondo ufficio di Roma, perchè a Roma in particolare di enti pubblici ce ne sono parecchi. Qui siamo nel campo del *leasing* operativo, nel senso che grossi enti pubblici come l'INPS usano macchine IBM. Per quanto riguarda il *leasing* finanziario, questo viene usato in via eccezionale. Per fare un esempio, i comuni, le province e le regioni usano nel periodo estivo lo *scuolabus* anche per portare in vacanza i ragazzi. Comunque è un fenomeno abbastanza limitato, secondo quanto ci risulta.

Il quarto punto — opportunità o meno di una precisa regolamentazione dell'istituto — è di estrema utilità. Altri paesi hanno una legge *ad hoc* che regola questo istituto; ma, a parte queste considerazioni, ritengo che per le caratteristiche particolari, questa opportunità è senza dubbio sentita.

Resta il fatto se in questa legge, ma questo lo diremo a proposito delle osservazioni sul disegno di legge al punto sette, sia il caso di specificare meglio le esigenze di carattere tributario, ovvero se l'amministrazione finanziaria possa emanare qualche norma specifica per quanto riguarda il *leasing*.

Per quanto concerne il quinto punto — necessità o meno di un controllo pubblico sull'attività del *leasing* — non sta a me stabilirlo. Perlomeno bisognerebbe conoscere cosa si intende per controllo pubblico. A me pare che un vero e proprio controllo pubblico possa anche non essere opportuno, perchè mi sembra sufficiente il controllo che esercita la Banca d'Italia con gli obblighi di iscrizione all'albo speciale delle società di *leasing*.

Circa il sesto punto — utilità di una particolare legge regolatrice del *leasing* finanziario o convenienza di un'unica legge regolatrice delle varie forme di *leasing* — credo sia una scelta di carattere pratico e

penso che il provvedimento dovrebbe regolamentare anche il *leasing* operativo. Ma nulla osta che possa essere fatta una legge *ad hoc* esclusivamente il *leasing* finanziario, che ha caratteristiche ben diverse.

Per quanto riguarda il settimo punto: osservazioni sul disegno di legge in esame, il discorso è un po' più impegnativo. Vorrei fare un'osservazione di carattere pregiudiziale, e cioè che il disegno di legge non prende in considerazione affatto, mi pare, la durata minima dei contratti di locazione. E questo dal punto di vista fiscale ha una sua importanza, perchè si collega all'esigenza anche di trattare il problema degli ammortamenti, che la legge non tiene in considerazione. Ciò perchè stabilire una durata minima — e noi abbiamo già una certa esperienza — può facilitare una specie di evasione parziale, chiamiamola così, come nel caso del *leasing* finanziario di autovetture, ad esempio, dove è logico che il canone del *leasing* è di durata notevolmente superiore a quelli che sarebbero i coefficienti di ammortamento stabiliti dalla tabella ministeriale 29 ottobre 1974 per quanto riguarda gli automezzi. In parole più semplici, per un automezzo, in genere, che ha un coefficiente di ammortamento del 20 per cento — il che significa una durata fisica calcolata in cinque anni — il canone viene ad esaurirsi in un periodo di tempo inferiore, lucrando, in un certo senso, una possibilità di deduzione di un costo maggiore di quello che concederebbe il coefficiente di ammortamento.

Qui si inserisce anche un discorso circa un'altra possibilità di evasione parziale per quanto riguarda l'IVA, perchè, per esempio, l'aliquota elevata al 35 per cento per gli automezzi di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici verrebbe ad essere aggirata, nel senso che il canone ha un'aliquota normale del 14 per cento.

Queste, ripeto, sono le osservazioni di carattere generale.

Un altro problema che dal punto di vista fiscale ha molta importanza — per noi almeno — è che l'articolo 3 del provvedimento, dichiarando non applicabile l'articolo 1622 del Codice civile, fa presumere che il

contratto tipo di locazione finanziaria ponga a carico del conduttore le spese di riparazione e di manutenzione. Quindi non c'è una qualificazione di questo importo di spesa di riparazione e manutenzione; e ciò rende difficoltoso all'Amministrazione finanziaria stabilire quel limite massimo di deducibilità previsto dall'ultimo comma dell'articolo 68 (che è l'articolo dell'ammortamento, ma che tratta anche dei costi di riparazione e manutenzione) pari al 5 per cento del valore del bene. Qualora si superi tale importo, non è che si perde la disponibilità di deduzione di queste spese, ma vanno ripartite nel quinquennio successivo. Questa mancanza di scorporo — perchè dallo spirito della legge sembrerebbe che nel canone è compreso anche l'importo delle spese di riparazione e manutenzione — non permetterebbe l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 68.

Per quanto attiene all'articolo 7, che riguarda esclusivamente l'aspetto fiscale, devo dire che mi sembra formulato in modo un po' troppo vago e generico. Peraltro, come ho già accennato all'inizio, mi riservo di formulare un appunto più preciso e dettagliato delle argomentazioni che oggi sto esponendo, perchè io appartengo all'Amministrazione delle imposte dirette e vorrei l'ausilio dei colleghi della Direzione generale delle tasse ed, eventualmente, anche delle dogane, in quanto l'articolo 7, ed ancor più il precedente articolo 6, investono l'aspetto fiscale dell'IVA e dei diritti doganali nei casi di importazione e di esportazione.

Quindi, resta questo giudizio, che non è critico, di vaghezza della norma di cui all'articolo 7, ma mi riserverei di essere più preciso per quanto riguarda anche l'articolo 6, che è ad esso collegato, in quanto l'aspetto fiscale si somma in questi due articoli.

Desidero fare un'altra osservazione, se è pertinente, in relazione all'articolo 10 del disegno di legge, nel quale è detto che, in caso di cessione dei beni, secondo quanto previsto dall'articolo 1 dello stesso disegno di legge, agli effetti tributari si assume come valore il prezzo che è stabilito dai nume-

ri 1), 2) e 3) dello stesso articolo. Ora, di questa norma, se non ha motivi particolari, cioè se non è stata dettata da esigenze diverse da quelle di natura prettamente fiscale, l'Amministrazione si permetterebbe di proporre la soppressione, in quanto ciò renderebbe più facile all'Amministrazione stessa rintracciare la determinazione dei valori ai fini del realizzo di un'eventuale plusvalenza, determinabile e tassabile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597. In altre parole, la nostra preoccupazione è questa: potrebbe verificarsi che il corrispettivo veramente conseguito dalla cessione dei beni sia diverso da quello pattuito dall'articolo 1; cosa che, invece, a noi servirebbe conoscere, perchè in caso di cessione dei beni potrebbe scattare la norma della tassabilità di una eventuale plusvalenza. Di questo articolo, ripeto, noi proponiamo la soppressione perchè, se ha uno scopo soltanto finanziario, è più facile rintracciare il corrispettivo realmente conseguito con i nostri mezzi di accertamento piuttosto che con il metodo di riferimento all'articolo 1.

P R E S I D E N T E. Vi è qualche collega che desidera porre delle domande?

P E T R E L L A. Apprezzo la promessa del dottor Camponi di inviarci un appunto più dettagliato perchè si tratta di questioni molto interessanti.

C A M P O N I. Specialmente per la parte che non è di mia specifica competenza, in particolare per quanto concerne l'IVA ed, eventualmente, anche i diritti doganali.

S P E R A N Z A, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ringrazio anch'io il dottor Camponi, perchè le considerazioni che ha fatto sugli aspetti fiscali di questo disegno di legge sono indubbiamente interessanti. Del resto, ci eravamo già resi conto che, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, era opportuno approfondire la materia in modo da dare una più puntuale definizione delle norme necessarie.

COMMISSIONI RIUNITE

3° RESOCONTO STEN. (17¹ ottobre 1978)

Vorrei pregarlo, quindi, se è possibile, di farci avere questo appunto, anche con eventuali suggerimenti di emendamenti, magari in forma alternativa, in modo da avere elementi per una valutazione.

CAMPONI. Senz'altro, cercherò di farlo avere al più presto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che desiderano prendere la parola, non mi resta che ringraziare il dottor Camponi della gentilezza che ci ha usato nel venire

e del contributo che ha dato alla soluzione dei problemi che la Commissione si pone per giungere all'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 11,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. RENATO BELLABARBA